

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5787 del 09/11/2018
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO ROMEA" PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6016 del 08/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “**CENTRO ECOLOGICO ROMEA**” PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO “COMPARTO KM 2,6”) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC denominata “**Centro Ecologico Romea**” sita in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento di rifiuti (denominato “Comparto km 2,6”), **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il *Titolo III-bis della Parte II* e la *Parte IV* in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di gestione dei rifiuti;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015 e smi;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione degli impatti odorigeni riferita all'intero Comparto km 2,6, HERAmbiente SpA individuava quale priorità di intervento un'azione di mitigazione riguardante l'impianto DISIDRAT del Centro Ecologico Romea per cui, ai fini dell'attuazione, con nota ns. PGRA/2018/279 del 10/01/2018 venivano impartite specifiche condizioni, anche sulla base della valutazione condotta da ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali di Ravenna (ns. PGRA/2017/4228 del 27/03/2017);

VISTA in proposito la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico del Centro Ecologico Romea autorizzato con l'AIA n. 1656 del 16/05/2012 trasmessa, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 14/02/2018 (ns. PGRA/2018/2185) con cui, in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta nota ns. PGRA/2018/279, HERAmbiente SpA presentava la soluzione progettuale definitiva dell'ipotesi di mitigazione individuata per limitare l'odorousità immessa nell'area, riguardante in particolare la compartimentazione delle vasche di raccolta dei fanghi pompabili non pericolosi dell'impianto DISIDRAT, dando evidenza delle motivazioni e dell'adeguatezza della misura di mitigazione scelta;

VISTA altresì la documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata dal gestore per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 09/05/2018 (ns. PGRA/2018/6211), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da questa SAC con nota ns. PGRA/2018/4759 del 12/04/2018;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, in particolare, il gestore prospetta la compartimentazione verso l'esterno delle vasche di raccolta dei fanghi pompabili non pericolosi dell'impianto DISIDRAT situate sotto tettoia, mediante realizzazione di tamponature laterali e posa di portoni ad impacchettamento rapido;

ATTESO che, sulla base della valutazione condotta in proposito da ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali di Ravenna (ns. PGRA/2017/4228 del 27/03/2017), a seguito della realizzazione della misura di mitigazione individuata da HERAmbiente SpA come priorità di intervento all'interno del Comparto km 2,6 per limitare l'odorousità immessa nell'area, dovranno comunque essere effettuate misure che attestino l'efficacia/efficienza dell'intervento stesso anche al fine di individuare, nell'ottica di un miglioramento continuo, l'eventuale necessità di intervenire sulla stessa sorgente o su altra sorgente a contributo significativo per cui si ritenga più vantaggioso il rapporto costi/benefici (ns. PGRA/2018/279 del 10/01/2018);

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto;

PRESO ATTO che ai fini della realizzazione della modifica in questione, risulta rilasciata in data 08/03/2018 dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna con PG n. 40115/18 l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi e presentata, contestualmente alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) legittimata quale titolo abilitativo edilizio come attestato dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna (ns. PGRA/2018/15469 del 07/11/2018);

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in seguito all'analisi della documentazione presentata, la suddetta modifica comunicata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è da considerare come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano o meno l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

CONSIDERATO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata in data 14/06/2017 istanza di rinnovo, in corso di istruttoria;

RITENUTO pertanto che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012 per le parti interessate;

CONSIDERATO che il Comparto di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 in cui rientra il Centro Ecologico Romea risulta registrato EMAS (n. IT-000879) a far tempo dal 16/05/2008;

DATO ATTO che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal *Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*, l'istituto del rinnovo periodico (precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006) non è più formalmente contemplato dall'ordinamento normativo in materia di AIA, per cui sono prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data dell'11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del predetto D.Lgs n. 46/2014) e, di fatto, la loro durata è raddoppiata;

RILEVATA la necessità di confermare l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata dell'AIA vigente, come manifestato dal gestore in data 04/04/2018 (ns. PGRA/2018/4391), rendendo evidente l'estensione della validità dell'AIA n. 1656 del 16/05/2012;

VALUTATA pertanto l'occasione di procedere all'aggiornamento anche della scadenza indicata nel provvedimento di AIA, la cui validità risulta estesa a 16 anni a partire dalla data del suo rilascio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 8 del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 46/2014;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014

per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Romea sono determinate secondo le modalità indicate nella suddetta DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 1656 del 16/05/2012, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PGRA/2018/2283, ns. PGRA/2018/2350). Tali garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia dovranno pertanto essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto, anche in termini di estensione della durata in relazione alla proroga ex-lege della validità dell'AIA;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione dell'assetto impiantistico del Centro Ecologico Romea riguardante la compartimentazione della vasca dei fanghi pompabili non pericolosi dell'impianto DISIDRAT, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012 in possesso della Ditta **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Romea**" sita in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento di rifiuti (denominato "Comparto km 2,6"), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012 con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 14/02/2018 (ns. PGRA/2018/2185), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1656 del 16/05/2012 con versamento effettuato a favore di ARPAE in data 14/12/2016 per un importo pari a € 250,00.

2.b) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento degli impianti riportata nell'AIA è aggiornata, anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore in termini di miglioramento ambientale, integrando il **paragrafo D1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012 con le seguenti misure di mitigazione degli impatti odorigeni che il gestore è tenuto ad attuare come di seguito indicato:

➤ Entro il 15/05/2019 deve essere realizzata la compartimentazione delle vasche di raccolta dei fanghi pompabili non pericolosi dell'impianto DISIDRAT, così come comunicato ai sensi dell'art. 29- nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 14/02/2018 (ns. PGRA/2018/2185), informando tempestivamente ARPAE – SAC e ST di Ravenna dell'avvenuto completamento dell'intervento.

A seguito dell'attuazione di tale misura di mitigazione individuata da HERAmbiente SpA come priorità di intervento all'interno del Comparto km 2,6 per limitare l'odorousità immessa nell'area, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio delle emissioni odorigene stabiliti con la presente AIA devono essere effettuate misure che attestino l'efficacia/efficienza dell'intervento stesso anche al fine di individuare, nell'ottica di un miglioramento continuo, l'eventuale necessità di intervenire sulla stessa sorgente o su altra sorgente a contributo significativo per cui si ritenga più vantaggioso il rapporto costi/benefici, trasmettendo tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, nel più breve tempo possibile dalla disponibilità dei dati, gli esiti (relazione + rapporti di prova) della prima campagna di monitoraggio in olfattometria dinamica successiva al completamento dell'intervento.

2.c) Il Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Romea di cui all'Allegato F al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012 è aggiornato integrando gli autocontrolli sulle EMISSIONI IN ATMOSFERA con i seguenti:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

[...omissis...]

Aspetto ambientale	Tecnica di monitoraggio	Frequenza di monitoraggio	Registrazione dati
<i>Emissioni odorigene</i>	<i>Campagna di misura delle unità odorigene in corrispondenza delle sorgenti emissive significative del Comparto km 2,6 (Nota 1)</i>	<i>2 campagne in periodo estivo (Nota 3) + 1 campagna in periodo invernale</i>	<i>Relazione + Rapporti di prova</i>
	<i>Valutazione di area vasta del disturbo olfattivo degli impianti coinesediati nel Comparto km 2,6 mediante simulazioni modellistiche della diffusione di sostanze odorigene presso i recettori (concentrazione espressa u.o./m³) basate sugli esiti delle campagne di monitoraggio in olfattometria dinamica delle sorgenti emissive significative (Nota 2)</i>	<i>Biennale</i>	<i>Relazione con elaborato isolivelli di odorousità</i>

Nota 1 Sono considerate "significative" le sorgenti emissive caratterizzate da concentrazione di odore > 80 u.o./m³ o flussi di odore > 500 u.o./s

Nota 2 Le simulazioni modellistiche della diffusione delle sostanze odorigene sono condotte considerando le sorgenti emissive significative di tutti gli impianti coinesediati nel Comparto km 2,6, anche valutando eventuali variazioni in termini di numero/entità conseguenti a modifiche impiantistiche a regime, che sono caratterizzate mediante periodiche campagne di monitoraggio in olfattometria dinamica; l'esclusione di sorgenti emissive (valutate come non significative) deve essere adeguatamente motivata. Il dominio temporale di simulazione è pari a 1 anno solare (corrispondente all'anno solare precedente all'anno di simulazione), elaborando due scenari basati su flussi di massa delle singole sorgenti calcolati a partire:

i. dai valori medi dei risultati delle campagne estive di misure per il periodo aprile-settembre e dai valori medi dei risultati delle campagne invernali di misure per il periodo ottobre-marzo;

ii. dai valori massimi dei risultati delle campagne estive di misure per il periodo aprile-settembre e dai valori massimi dei risultati delle campagne invernali di misure per il periodo ottobre-marzo.
La valutazione degli impatti odorigeni riferita all'intero comparto, comprese le eventuali azioni di mitigazione, ha pertanto uno sviluppo temporale che tiene conto dei diversi contributi dati dall'intera attività di tutti gli impianti a regime presenti nel Comparto km 2,6 e costituisce la base a corredo di eventuali successive modifiche delle sorgenti di emissioni odorogene afferenti al comparto stesso.

Nota 3 Per l'anno 2018 è condotta in periodo estivo un'unica campagna.

Nel Report Annuale il gestore è tenuto a riportare gli esiti (relazione + rapporti di prova) delle campagne di monitoraggio in olfattometria dinamica per la caratterizzazione delle sorgenti emissive odorogene significative del Comparto km 2,6, specificando i criteri di campionamento, le condizioni meteorologiche e tutti gli elementi utili a mettere in relazione il dato odorimetrico con la tipologia di attività/rifiuto in essere al momento dei campionamenti.

3. Di ridefinire, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3) e 8) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la scadenza dell'AIA fissata nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012, confermando che la **validità dell'AIA** è da intendersi estesa al **16/05/2028**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto dall'autorità competente **entro 4 anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale svolta nell'installazione.
Entro la scadenza dell'AIA ovvero a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare per via telematica, tramite il Portale AIA-IPPC, apposita **istanza di riesame** contenente le informazioni di cui all'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti nel Centro Ecologico Romea, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere secondo le modalità definite ai sensi della DGR n. 1991/2003 e della Legge n. 1/2011, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che le garanzie finanziarie richieste al precedente punto 4., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Romea dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di precisare che, alla luce del nuovo riparto di competenze definito dalla LR n. 13/2015, nel provvedimento di AIA in oggetto, tutti i riferimenti alla Provincia di Ravenna quale Autorità Competente sono da intendersi relativi ad ARPAE - SAC di Ravenna;
7. Di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 12 della L.R. n. 21/2004 e smi, le misure di controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE;
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1656 del 16/05/2012;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.ar->

pa.emr.it), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.